

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IANNIELLO, LAURIA e DI LEMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1987

Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche

ONOREVOLI SENATORI. - L'ENPAO, Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, vive da alcuni anni in regime di proroghe.

La mancata iniziativa del Governo espone al rischio di un'ennesima proroga un ente che non è, materialmente, in condizione di far fronte alla erogazione delle prestazioni previdenziali alle quali è preposto. Ovviamente rovesciando sulle assistite le conseguenze.

Vi sono ostetriche, infatti, che attendono da anni la liquidazione ed il pagamento della modesta pensione cui hanno titolo. Le più «fortunate», se così si può dire, hanno ottenuto anticipi sulla pensione fino al 31 dicembre 1982.

Abbiamo detto «fortunate» perchè per ottenere il pagamento hanno dovuto documentata-

re, attraverso gli organi del Collegio delle ostetriche, lo stato di grave indigenza in cui versano.

Dopo aver, cioè, maturato un diritto, per poterlo esercitare, ma solo parzialmente, devono dimostrare di avere estremo bisogno.

Il Governo si è ripetutamente impegnato, in sede di scioglimento dell'ente, peraltro tassativamente previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, a porre a carico del fondo sociale dell'INPS la erogazione delle prestazioni previdenziali per tutte le ostetriche che hanno maturato il diritto a pensione anteriormente al 1° gennaio 1985.

Tuttavia il relativo disegno di legge non risulta ancora approvato dal Consiglio dei ministri.

Il ritardo prolunga soltanto il «calvario» di

una categoria che per ottenere un diritto deve farsi carico di mortificanti quanto inammissibili e interminabili attese.

Da qui le ragioni della presentazione del presente disegno di legge che ricalca l'impostazione data dal Governo.

L'articolato prevede il definitivo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche e la messa in liquidazione del patrimonio. Trasferisce al fondo sociale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale l'obbligo della erogazione delle prestazioni maturate al 31 dicembre 1987, assoggettandole alla perequazione automatica con gli stessi criteri in vigore per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Dal 1° gennaio 1988 le ostetriche, esercenti la libera professione, devono, obbligatoriamente, iscriversi al fondo speciale per i commercianti, con il diritto al rimborso dei contributi versati e degli interessi legali maturati per le iscritte all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche al 31 dicembre 1987, ivi comprese coloro che

hanno esercitato la facoltà di proseguire la contribuzione volontaria. Oppure con la facoltà di riscattare gli anni di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche mediante versamento al fondo gestioni speciali dei contributi previsti.

È previsto altresì il recupero dei maggiori contributi versati (e dei relativi interessi legali) per le pensionate che non abbiano ottenuto la rivalutazione della pensione in godimento.

Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche del personale dipendente dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche mediante il trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Onorevoli colleghi, le motivazioni succintamente riportate e l'impostazione data all'articolato dovrebbero trovare il consenso di tutto lo schieramento politico esistente in questo Parlamento. Ragioni di giustizia e di equità per una categoria professionale che va progressivamente assottigliandosi per le trasformazioni intervenute nel nostro sistema sanitario e negli orientamenti della società, richiedono un impegno di solidarietà che attenui il ridotto potere contrattuale delle ostetriche.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO), prorogato al 31 marzo 1984 dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987.

2. I trattamenti pensionistici maturati dalle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche anteriormente al 1° gennaio 1988 sono posti a carico, a decorrere da tale data, del fondo sociale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Sono poste a carico del fondo sociale, maggiorate degli eventuali interessi calcolati al tasso legale, anche le rate di pensione relative al periodo antecedente il 1° gennaio 1988 e di fatto non corrisposte all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche entro il 31 dicembre 1987.

4. La misura delle pensioni erogate dal fondo sociale ai sensi dei commi 2 e 3 è determinata in base alle disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127.

5. Le pensioni erogate alle ostetriche dal fondo sociale a norma del presente articolo sono soggette alla perequazione automatica con gli stessi criteri in vigore per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

**Art. 2.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le ostetriche iscritte all'albo professionale ed esercenti la libera professione sono obbligatoriamente iscritte alla gestione speciale per gli esercenti attività commerciali istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sono escluse dall'iscrizione alla predetta gestione le ostetriche iscritte ad altra forma di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. Alle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data del 31 dicembre 1987, ivi comprese quelle che hanno esercitato la facoltà di proseguire nell'assicurazione presso l'Ente stesso, ai sensi del sesto comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127, sono restituiti, a domanda, i contributi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale. Tale domanda deve essere presentata al predetto Ente entro il 31 dicembre 1988.

3. Le ostetriche iscritte alla gestione speciale per gli esercenti attività commerciali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, possono riscattare, con oneri a proprio carico e con domanda da presentare entro il 30 giugno 1988, un numero di anni non superiore a quello di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e comunque non superiore a diciannove, mediante versamento, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi vigenti nella gestione speciale stessa in ciascuno degli anni compresi nel periodo riscattato maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale.

4. Le ostetriche titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data del 31 dicembre 1987, che proseguono l'esercizio della libera professione, sono escluse dall'iscrizione alla gestione speciale di cui al presente articolo ed hanno diritto, a domanda, da presentare entro il 31 dicembre 1988, alla restituzione dei contributi, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale, versati a norma del terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127, e che non abbiano già dato titolo alla rivalutazione della pensione prevista da tale comma.

### Art. 3.

1. Il commissario straordinario liquidatore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, oltre che per lo svolgimento

dei compiti attribuitigli con decreto 2 maggio 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge che devono comunque essere portate a termine non oltre il 31 dicembre 1988.

2. Il patrimonio risultante alla chiusura delle operazioni di liquidazione è trasferito allo Stato.

3. Il personale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è trasferito, secondo le norme di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, all'Istituto nazionale della previdenza sociale con decorrenza 1° gennaio 1988.

#### Art. 4.

1. È abrogato, in particolare, il quarto comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127.